

[Pagina iniziale](#)>[Procedimenti giudiziari](#)>[Cause civili](#)>**Assunzione delle prove**

Assunzione delle prove

Quando si avvia un procedimento giudiziario di solito è indispensabile presentare al giudice le prove a sostegno della propria domanda.

Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

L'assunzione di prove nei procedimenti civili non è ristretta ai confini di uno Stato membro. Talvolta può essere necessario assumere prove in uno Stato membro diverso da quello di residenza, come per esempio sentire testimoni o esperti, oppure può accadere che il giudice debba recarsi sul luogo di un altro Stato membro in cui è avvenuto il fatto. Per quanto riguarda l'assunzione di prove transfrontaliera nell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria fra gli organi giurisdizionali degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale è disciplinata dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del 25 novembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del 28 maggio 2001 a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tuttavia il sistema informatico decentrato come mezzo di comunicazione obbligatorio da utilizzare per la trasmissione e il ricevimento di domande, moduli e altre comunicazioni inizierà a essere applicato solo a partire dal 1° maggio 2025 (il primo giorno del mese successivo al periodo triennale dopo la data di entrata in vigore dell'[atto di esecuzione](#) di cui all'articolo 25 (per maggiori informazioni cfr. l'articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1783)).

Link correlati

[Controversie di modesta entità — notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare le o le autorità giudiziarie competenti](#)

[Assunzione delle prove mediante videoconferenza](#)

[Guida pratica per l'applicazione del regolamento del 2001 sull'assunzione delle prove](#)  (74 Kb) 

[Guida pratica sull'uso della videoconferenza ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale](#)  (724 Kb) 

Ultimo aggiornamento: 03/04/2024

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.